

QUANTO VERSARE

Gli importi del diritto annuale 2025 sono invariati rispetto allo scorso anno: sono stati stabiliti con la riduzione del 50% prevista dall'art. 28, comma 1 del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 e a tale misura è stata poi aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, che ha attuato quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della L. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. 219/2016.

- IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

€ 120,00 per la sede ed € 24,00 per ciascuna unità locale (misure fisse, invariata rispetto al 2024)

- SOCIETÀ E TUTTE LE ALTRE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

l'importo da versare si ottiene, come negli anni precedenti, applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2024 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

Per l'individuazione dei righe del modello IRAP 2025 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2025 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile alla voce "DIRITTO ANNUALE – Scopri di più" del sito dirittoannuale.camcom.it

Da Euro	A Euro	(*) Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa) (*)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro (*) per ogni unità locale, secondo la tabella sopra riportata.

Formula: Importo sede senza arrotondamento + (20% importo sede x n° unità locali) = importo totale con 5 decimali.

Unità locali iscritte fuori dal territorio della Camera di Commercio dell'Emilia

Se l'impresa ha unità locali fuori dal territorio di competenza della nuova Cciaa dell'Emilia, quindi fuori dalle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il relativo tributo deve essere versato alla Camera di commercio presso cui le unità locali sono iscritte.

(*) L'importo calcolato per la sede più eventuali unità locali risultante dall'applicazione delle aliquote sopra riportate - **senza arrotondamenti- va prima ridotto del 50%**. A tale misura **deve poi essere aggiunta la maggiorazione del 20%**, sempre senza arrotondamenti, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023.

UNICO ARROTONDAMENTO FINALE

Dopo aver completato tutti i conteggi intermedi per sede ed eventuali unità locali mantenendo i decimali, l'importo finale così determinato va arrotondato all'unità di euro: per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

Esempio A: Sede + 1 UL e dovuto per la sede importo base. € 200,00+(20%200x n.UL) = €240 - 50%= €120 + 20%= dovuto 144,00

Esempio B: solo 1UL iscritta alla Cciaa dell'Emilia e importo massimo secondo le aliquote **€ 200,00 - 50% + 20% = dovuto UL € 120,00**

SANZIONI

In caso di tardivo o omesso versamento verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento della Camera di Commercio dell'Emilia approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 17 dell'11/09/2023 riguardante la "disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto camerale". **Il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.**

PEC

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplici.

CONTATTI

Tutte le informazioni di carattere generale (normativa, modalità di calcolo, ravvedimento operoso ecc.) potranno essere consultate collegandosi al sito camerale www.emilia.camcom.it – nella [sezione dedicata al Diritto Annuale](#) Per ulteriori chiarimenti si invita a rivolgersi agli uffici diritto annuale della Camera di Commercio dell'Emilia (e-mail: diritto.annuale@emilia.camcom.it, Tel. 0522-796259 (sede Reggio Emilia) 0521-210300 /316 (sede Parma) negli orari di apertura, come indicati sul sito.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti. Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il **Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"** predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide